



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'Istanza d'Arengo Istanza d'Arengo "per il riconoscimento del valore economico e sociale del lavoro domestico " (Istanza n.9 del 4 ottobre 2015)

Estratto del processo verbale della seduta del 14 ottobre 2020
della IV Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLA FAMIGLIA
MASSIMO ANDREA UGOLINI

"Nel nostro ordinamento la Riforma del diritto di famiglia, Legge 26 aprile 1986 n.49, all'articolo 107 parlando di Impresa familiare, ha dato rilevanza all'attività di lavoro familiare riconoscendo a chi presta in modo continuativo la propria opera nella famiglia o nell'impresa o azienda familiare: "il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili e ai beni acquistati con l'azienda o l'impresa familiare, nonché agli incrementi e all'avviamento".

Occorre, senza altro, riconoscere il valore economico e sociale del lavoro domestico, inteso come gestione di tutte quelle attività quotidiane legate alla conduzione dell'abitazione, alla cura dei figli e gestione familiare che rappresenta una vera e propria attività lavorativa degna di essere considerata come valore sociale ed economico ricompreso nella tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Allo stesso tempo però non si possono tralasciare oneri e responsabilità di diversa natura legati ad un processo di revisione già avviato nel nostro ordinamento e che richiede un'ampia e più specifica riconsiderazione a diversi livelli, con la previsione di diverse variabili legate al lavoro domestico, non per ultimo la verifica della sostenibilità anche dal punto di vista economico e l'impatto sulle casse dello Stato.

Non è inoltre trascurabile il fatto che per arrivare ad una vera e propria riqualificazione di tale lavoro ed intervenire con un'apposita norma si dovranno tenere in considerazione, rivalutandole, adeguandole ed eventualmente emplementandole le peculiarità assistenziali già previste nel nostro sistema di previdenza sociale. In particolare ricordiamo: copertura assistenziale completa; assegno familiare per il coniuge che non lavora; assegno familiare per il primo figlio e i successivi; assegno di accompagnamento per anziani e disabili; pensione minima garantita a tutte le persone che hanno raggiunto il limite di età; assistenza domiciliare da servizio



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

preposto; assegno integrativo in caso di reddito inferiore a una certa cifra; Certificato di credito Sociale; Fondo Straordinario di Solidarietà ecc.

Chiaramente sarà necessaria un'evoluzione culturale, con la quale, si potrebbe, per esempio, prospettare, anche se appare semplicistico, che le risorse già previste a sostegno delle situazioni familiari più deboli siano proporzionalmente attribuite al coniuge lavoratore all'interno del nucleo familiare, diversamente da ciò che avviene oggi dove vengono assegnate al coniuge lavoratore fuori casa.

Sembra poi necessario, per permettere un adeguato intervento, oltre ad una ricognizione delle misure assistenziali già presenti, un'esplorazione statistica al fine di individuare quante persone svolgono lavoro domestico nel proprio nucleo familiare, suddividendo la ricerca: per numero di componenti del nucleo familiare; per numero e età dei figli; per numero dei nuclei familiari senza reddito; per numero di nuclei familiari con presenza di anziani, disabili o non autosufficienti.

Naturalmente altre potrebbero essere le variabili da considerare, importante non tralasciarne nessuna tenendo conto anche delle problematiche e difficoltà legate alla pandemia da coronavirus nella quale siamo ancora immersi.

Pertanto si ritiene opportuno un confronto con le Segreterie di Stato competenti, in particolare con la Segreteria di Stato per la Sanità e la Segreteria di Stato per il Lavoro, per meglio individuare le eventuali prospettive concrete e tradurle all'interno di un progetto di legge molto più ampio.”.